

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RICOGNIZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI PUNTI WIFI

TRA

❖ **Lepida SPA**, (di seguito denominata “LepidaSpA”) con sede in Bologna, Via della Liberazione, 15, codice fiscale 02770891204, rappresentata dal Direttore Generale *Gianluca Mazzini*, che agisce in forza di Procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all’Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie 1T e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229;

E

❖ **Unione delle Terre d’Argine** (di seguito denominato “Ente”), con sede in Carpi (MO), C.so Alberto Pio n. 91, P.IVA 03069890360, rappresentato dal Dirigente del SIA Dott. Enrico Piva in forza della Delibera di Giunta dell’Unione n. XX del XX/XX/XXXX;

(di seguito LepidaSpA e l’Ente saranno congiuntamente denominate anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”)

PREMESSO CHE:

1. La Regione Emilia-Romagna è impegnata da tempo nella promozione della società dell’informazione e, consapevole del problema del “Digital Divide” con L’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER), oltre a proseguire il proprio obiettivo di dotare il territorio di infrastrutture di rete a banda ultralarga finalizzate ai servizi per le pubbliche amministrazioni, ha confermato l’obiettivo di favorire lo sviluppo di azioni rivolte ai privati cittadini ed alle imprese affinché tutti i cittadini possano accedere ad Internet con servizi a banda larga e ultralarga introducendo una specifica linea d’intervento denominata “Riduzione del Digital Divide” articolata in diverse azioni concorrenti;
2. Lepida SpA è la società strumentale a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e successive modifiche ed integrazioni, per la fornitura della rete regionale a banda larga e ultralarga delle pubbliche amministrazioni, costituita con obiettivo individuato dalle politiche regionali, tra gli altri, della fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio Digital Divide;
3. La Regione Emilia-Romagna, con l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER) approvata dall’Assemblea Legislativa il 24 febbraio 2016 con delibera n. 62, ha definito quale obiettivo strategico per tutto il territorio regionale “almeno 1 punto di accesso WiFi pubblico, libero e gratuito ogni 1000 abitanti”;
4. La Regione Emilia-Romagna con DGR 137/2017 ha deciso di procedere alla diffusione di un nuovo SSID nell’intero territorio regionale, denominato “EmiliaRomagnaWiFi”, con cui ha deliberato tra l’altro:
 - di demandare a Lepida SpA la realizzazione del progetto, la gestione dell’infrastruttura e il monitoraggio della qualità del servizio erogato;

- di diffondere la copertura WiFi in modo omogeneo a livello territoriale privilegiando in generale gli spazi pubblici con maggiore potenziale di fruizione del servizio e dando particolare priorità alle aree rurali montane con problemi di sviluppo, al sistema di trasporto pubblico ferroviario regionale, ai presidi sanitari (AUSL e Ospedali), agli spazi di aggregazione di tipo culturale come le biblioteche e agli spazi dedicati alle attività sportive;
 - di predisporre un progetto di modifica della L. R. 24 maggio 2004, n. 11 che specifichi la possibilità di estendere a Lepida SpA la prerogativa prevista dall'art. 10 comma 1, primo periodo, del d.l. n. 69/2013, in quanto erogante il servizio per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi;
5. "EmiliaRomagnaWiFi" garantirà un accesso facile e performance di alto livello, in quanto:
 - il servizio non richiede autenticazione, è libero e gratuito;
 - gli access point saranno connessi direttamente alla rete Lepida;
 - i luoghi coperti dal servizio saranno indicati da segnaletica chiara e uniforme a livello regionale;
 - non sono previste restrizioni nella fruizione di servizi e contenuti da parte dell'utente, secondo il principio della net neutrality, salvo i casi previsti da leggi o da necessità tecniche e salvo la possibilità di inibire l'accesso a servizi con contenuti deprecati, in accordo con gli EELL;
 6. Con bando concluso il 28.08.2015 sono stati candidati oltre 440 punti WiFi da parte di ben 121 Enti e sono stati ammessi inizialmente 372 punti;
 7. Con bando concluso il 30.03.2017 sono stati selezionati 1103 punti di accesso candidati dagli Enti e messi a disposizione da Lepida SpA di tutti gli Enti soci;
 8. Sul territorio regionale risultano attivi già oltre 1800 punti WiFi come da mappa aggiornata periodicamente al seguente link <http://wifi.lepida.it/>;
 9. L'art. 6 del D.Lgs. 259/03 prevede che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.";
 10. Lepida SpA è operatore di telecomunicazioni per reti private con autorizzazione 5440/FO;
 11. Lepida SpA è operatore di telecomunicazioni per reti pubbliche con autorizzazione MAR/14698 oltre che autorizzato alla interconnessione con altre reti;
 12. Lepida SpA è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione con numero 21421;
 13. L'Ente firmatario è Socio di Lepida SpA e come tale effettua il controllo analogo secondo quanto previsto nella L.R. 11/2004 e nello statuto;
 14. L'Ente firmatario ha sottoscritto la Convenzione con Lepida SpA e Infratel per lo sviluppo di infrastrutture per la banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della Regione Emilia-Romagna;
 15. Ogni apparato WiFi che eroga servizi di connettività internet rivolti al pubblico necessita di un soggetto con autorizzazione ad operatore pubblico di telecomunicazioni che lo eserciti e che ne sia responsabile;
 16. Lepida SpA richiede che ogni apparato WiFi collegato alla rete Lepida abbia un operatore pubblico di telecomunicazioni, impedendo tale collegamento qualora l'operatore sia non noto e non verificato;
 17. Lepida SpA è l'unico operatore degli SSID denominati WISPER, EmiliaRomagnaWiFi,

- oltre che di alcuni SSID storici in alcuni Comuni capoluoghi;
18. Lepida SpA è l'unico soggetto che può operare gli SSID riportati al punto 19 delle premesse e questa prerogativa non viene concessa a nessun operatore terzo;
 19. Tutti gli apparati WiFi di ultima generazione sono in grado di ospitare una pleora di SSID mediante opportune configurazioni, senza alcun costo aggiuntivo per la relativa erogazione;
 20. Lepida SpA ha messo a punto un sistema centralizzato ridonato per la navigazione WiFi che consente gratuitamente sia la navigazione libera che quella autenticata e che, limitatamente alla navigazione libera, permette di inserire meccanismi di filtraggio siti basati su DNS;
 21. Lepida SpA mette a disposizione di tutti i Soci un pannello di configurazione sul quale è possibile impostare le logiche di filtraggio in termini di white list o black list, in cui è possibile specificare siti e domini ed in cui è possibile utilizzare liste pubbliche per il filtraggio con milioni di siti filtrati secondo logiche condivise.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 PREMESSE e ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 OGGETTO e FINALITA'

1. La presente Convenzione regola i rapporti e gli impegni tra l'Ente e Lepida SpA, quale unico operatore di telecomunicazione di tutti i punti WiFi indicati nell'Allegato A con gli SSID ivi specificati.
2. La lista di cui all' *Allegato A* è modificabile in qualsiasi momento in caso di aggiunta, modifica e di dismissione di punti WiFi o di loro caratteristiche.

Articolo 3 CONTENUTI DELL'ALLEGATO A

1. L'Allegato "A" contiene tassativamente i seguenti elementi per ogni punto WiFi:
 - a. marca apparato
 - b. modello apparato
 - c. numero di serie apparato o MAC address
 - d. collocazione mediante indicazione delle coordinate geografiche in formato GPS-DD (https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_degrees) del punto WiFi
 - e. lista degli SSID esposti
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente firmatario si impegna a inserire nell'*Allegato A* dichiarazioni veritiere e rese sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 4 IMPEGNI DELL'ENTE

L'Ente firmatario si impegna a:

1. Mettere a disposizione personale che agendo per conto di Lepida SpA effettua installazioni e manutenzione in riferimento all'hardware di cui all'*Allegato A*;
2. Effettuare le configurazioni degli SSID operati da Lepida SpA, di cui alle Premesse, punto 19, secondo le specifiche progettuali e tecniche indicate da Lepida SpA;
3. Osservare ogni normativa relativa all'ottenimento delle autorizzazioni per la installazione e manutenzione dei punti secondo le disposizioni emanate dalla Regione o da altri Enti Pubblici, operando sugli SSID operati da Lepida SpA, di cui alle Premesse, punto 19, per conto di Lepida SpA quale attuatore ove necessario, e coordinando le attività dei propri uffici tecnici e/o degli uffici tecnici incaricati al rilascio delle autorizzazioni, sollevando Lepida SpA da ogni azione diretta in tale senso;
4. Mantenere l'*Allegato A* aggiornato e condiviso con i referenti di Lepida SpA, riportando ogni modifica comunque non oltre 3 giorni dalla sua realizzazione;
5. Effettuare sugli SSID operati da Lepida SpA, di cui alle Premesse, punto 19, entro 3 giorni dalla richiesta di Lepida SpA ogni modifica necessaria per adattare gli access point ad eventuali variazioni normative e regolatorie;
6. Consentire a tecnici di Lepida SpA di effettuare in loco sugli SSID operati da Lepida SpA, di cui alle Premesse, punto 19, ogni verifica necessaria sulla copertura di ogni apparato in qualsiasi momento;
7. Essere il punto di raccolta di ogni segnalazione proveniente dagli utenti dei servizi WiFi erogati presso l'ente ed offrire autonomamente supporto agli utenti, anche su segnalazione di Lepida SpA;
8. Erogare il SSID EmiliaRomagnaWiFi esclusivamente su access point in grado di consentire la navigazione ad una velocità aggregata tra tutti gli utenti non inferiore ai 30Mbps su ogni access point;
9. Non veicolare sulla rete Lepida traffico WiFi proveniente da access point non presenti nell'*allegato A*;
10. Non erogare su access point non elencati nell'*allegato A* gli SSID: EmiliaRomagnaWiFi, WISPER.

Articolo 5 IMPEGNI DI LEPIDA SPA

Lepida SpA si impegna a:

1. Essere l'operatore di telecomunicazione di tutte le reti WiFi indicate nell'*Allegato A* con gli SSID ivi specificati;
2. Consentire al traffico degli access point WiFi l'utilizzo della rete Lepida senza alcun onere;
3. Impartire disposizioni con relative nuove configurazioni o azioni da effettuare su richiesta della Regione, del Governo o di qualsiasi Autorità competente;
4. Fornire ogni template di configurazione necessario per il funzionamento dei punti WiFi in modo compatibile alle specifiche regionali;
5. Fornire ogni template amministrativo necessario per la predisposizione della permessistica idonea per l'installazione ed eventualmente la manutenzione dei punti WiFi;

6. Interrompere il servizio in caso di riscontro di eventuali violazioni di prescrizioni dandone tempestiva comunicazione all'Ente;
7. Conservare ogni documentazione necessaria relativa all' *Allegato A* ed al traffico sviluppato secondo le normative vigenti;
8. Mettere a disposizione un modello di cartellonistica uniforme sul territorio regionale per la pubblicizzazione del servizio.

Articolo 6 MANUTENZIONE

1. L'Ente si vincola ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli apparati di cui all'*Allegato A* secondo meccanismi di intervento condivisi con Lepida SpA.

Articolo 7 DURATA e RECESSO

1. Gli impegni delle Parti di cui alla presente Convenzione resteranno in vigore per tutto il periodo di persistenza della titolarità in capo a Lepida SpA di autorizzazioni abilitative per l'esercizio di reti di telecomunicazioni e per tutto il periodo di vita della infrastruttura in capo all'Ente.
2. Le Parti concordano che è facoltà reciproca recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata almeno 180 (centottanta) giorni prima rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere effetto.

Articolo 8 REFERENTI DEI SOGGETTI CONVENZIONATI

1. Le Parti danno atto che il Referente per conto di Lepida SpA è Carlo Pentimalli.
2. Le Parti danno atto che il Referente per conto dell'Ente è Flavio Magnani.
3. La modifica dei Referenti è soggetta a comunicazione scritta.

Articolo 9 SPESE CONTRATTUALI

1. Eventuali spese per la registrazione del presente atto sono poste a carico di ciascun soggetto sottoscrittore e suddivise in parti uguali.

Articolo 10 CONTROVERSIE

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio della competente autorità giudiziaria del Foro di Bologna.

Articolo 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto in data XX/XX/XXXX

per Lepida SPA
Il Direttore Generale
Gianluca Mazzini

.....

per l'Ente
Il Dirigente
Dott. Enrico Piva

.....

Allegati alla convenzione:

- A) Scheda identificativa dei punti WiFi in capo all'Ente.